

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventisettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,654 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.